

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3431

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANTORO, DEL PENNINO, DE CAROLIS, CASTAGNETTI GUGLIELMO,
BOGI, BRUNI GIOVANNI, DUTTO, FIRPO, GRILLO SALVATORE, GUN-
NELLA, LA MALFA, MARTINO, MEDRI, NUCARA, PELLICANÒ**

Presentata il 7 dicembre 1988

Nuove norme in materia di società cooperative

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si sforza di adeguare la legislazione vigente in materia cooperativa allo stato effettivo della cooperazione.

Nel corso di questi anni le cooperative si sono sensibilmente attrezzate e sviluppate sotto il profilo imprenditoriale, hanno acquistato una rilevante capacità di competere sul mercato, rappresentano una considerevole forza economica. La legislazione vigente, sorta in un periodo nel quale la cooperazione era ancora considerata alla stregua di un ammortizzatore sociale, appare invece per molti aspetti desueta e finisce per rappresentare un freno sulla via dello sviluppo di nuova e più agguerrita imprenditorialità cooperativa.

Rinunciando all'idea di un testo unico o di una riforma organica, non realistici né utili per la cooperazione, la presente proposta di legge affronta alcuni punti specifici per i quali maggiormente si avverte la divaricazione tra la realtà esistente e i riferimenti legislativi in vigore. Essa modifica, integra ed interpreta alcune norme di base, contenute nel codice civile, nella cosiddetta « legge Basevi » e nella legislazione fiscale, per conseguire i seguenti obiettivi: precisare la funzione sociale dell'impresa cooperativa, in specie quella svolta a favore della collettività (cosiddetta mutualità esterna), che viene individuata, in armonia con l'articolo 45 della Costituzione, nel contribuire disinteressatamente alla promozione ed allo sviluppo dell'imprenditorialità cooperativa;

favorire la capitalizzazione dell'impresa cooperativa, per metterla in grado di competere sul mercato a qualsiasi livello di potenzialità economica e, conseguentemente, assolvere più pienamente alla sua funzione sociale; agganciare la remunerazione del risparmio alla redditività delle imprese, prevedendo che la distribuzione del dividendo comporti la parallela rivalutazione annuale delle quote; avere un quadro legislativo di riferimento più certo per i cooperatori e, nel contempo, fugare le contrastanti interpretazioni della vigente normativa, che costituiscono un altro serio ostacolo alla promozione ed allo sviluppo dell'imprenditorialità cooperativa.

Passando quindi alla illustrazione dei singoli articoli, l'articolo 1 si propone — in ottemperanza all'articolo 45 della Costituzione — di fissare i requisiti mutualistici propri della cooperazione e di renderli concretamente perseguibili.

Di qui la facoltà, accordata alle associazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute, di costituire fondi mutualistici per la promozione e l'incremento della cooperazione, con personalità giuridica e, pertanto, con autonomia giuridica e patrimoniale; e il parallelo obbligo, imposto alle cooperative e loro consorzi, di destinare annualmente almeno il 5 per cento degli utili di bilancio e, in caso di scioglimento, di devolvere i loro patrimoni residui al fondo istituito dall'associazione cui aderiscono (o, se non aderenti o se l'associazione non ha costituito il fondo, al FONCOOPER — Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione — istituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro).

Potrà essere questo uno degli strumenti idonei, nell'ambito della politica tesa a favorire l'occupazione, per concorrere a creare e consolidare posti di lavoro.

La proposta contribuisce validamente ad individuare nei fini mutualistici, indicati genericamente dall'articolo 2536 del

codice civile e nella destinazione a fini di pubblica utilità di cui alla lettera c) dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, la mutualità esterna e, nel contempo, ad impedire che le destinazioni a fini mutualistici possano costituire forme surrettizie di distribuzione di utili ai soci, eludendo i limiti fissati dalla legge, come paventato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 271 del 13 gennaio 1981.

Le erogazioni effettuate a favore dei fondi da società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, sono deducibili, fiscalmente, per un ammontare complessivo non superiore al 5 per cento del reddito dichiarato, date le finalità certamente sociali dei fondi stessi. Ciò, peraltro, in armonia con il disposto dell'articolo 65 del nuovo testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede espressamente la deducibilità degli oneri di utilità sociale.

Il comma 4 e ultimo dell'articolo 1 ha invece carattere interpretativo. Come è noto, gli statuti di quasi tutte le cooperative e loro consorzi prevedono, sin dal 1947, accanto alle cosiddette clausole mutualistiche, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947, la destinazione, in esecuzione dell'obbligo contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 2536 del codice civile, della parte residuale di utili a fini mutualistici (promozione ed educazione cooperativa, formazione di quadri, iniziative culturali, etc...).

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 271 del 13 gennaio 1981, esaminando una fattispecie relativa all'applicabilità della esenzione dalla imposta sulle società, prevista dall'articolo 151 dell'abrogato testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958, ha ritenuto che le cooperative, che hanno adottato i predetti statuti, non possono godere delle agevolazioni fiscali.

È vero che tale decisione, contestabile anche sotto il vigore dell'abrogato testo unico n. 645 del 1958, non può essere assunta come indirizzo generale dopo l'entrata in vigore dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, e dell'articolo 12 della legge n. 904 del 16 dicembre 1977; è comunque opportuno, ad ogni buon conto, chiarire in via definitiva — come il comma 4 dell'articolo 1 si propone appunto di fare — la reale portata della normativa in vigore.

L'articolo 2, relativo alla destinazione degli utili, si propone un triplice obiettivo: rendere più flessibile tale destinazione, in armonia con le esigenze imprenditoriali delle cooperative, che hanno bisogno di acquisire soci e di remunerarne pertanto il capitale versato oltre che l'eventuale lavoro prestato; rafforzare l'autogestione cooperativa, consentendo all'assemblea dei soci di fissare — sia pure entro alcuni limiti — i criteri secondo cui procedere alla destinazione degli utili: favorire la capitalizzazione delle società cooperative, per un verso favorendo l'afflusso di capitale di rischio (che, pur avendo carattere strumentale, è comunque necessario allo svolgimento dell'attività sociale) e per altro verso collegando con un meccanismo automatico l'eventuale distribuzione di utili all'aumento delle quote sociali.

Pertanto, fatta salva la quota (20 per cento) destinata a riserva legale e quella (5 per cento) destinata ad alimentare il « Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo di società cooperative », l'ammontare residuo viene messo a disposizione dell'assemblea dei soci.

L'assemblea a sua volta incontra due vincoli: almeno il 25 per cento degli utili complessivi deve essere destinato a riserva indivisibile; almeno il 50 per cento degli utili distribuiti deve essere destinato ad aumento gratuito della quota sociale.

Il comma 5 dell'articolo 2 prevede peraltro che, in caso di esclusione o recesso del socio o di scioglimento della coopera-

tiva, il rimborso del capitale viene tassato fino a concorrenza dell'aumento della quota realizzato sulla base del quarto comma di tale articolo ed imputato al periodo di imposta in cui le somme vengono corrisposte.

L'articolo 3 adegua il valore minimo delle quote sociali.

L'articolo 4 modifica l'articolo 26 della cosiddetta « legge Basevi », il già citato decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947, per adeguarlo alle nuove disposizioni contenute nell'articolo 1 della presente proposta di legge.

L'articolo 5 affida al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro e sentita la Commissione centrale per le cooperative, il compito di determinare con proprio decreto l'ammontare complessivo dei prestiti sociali, rapportandolo a vari fattori: capitale sociale, riserve o patrimonio netto, acquisizione di fidejussioni. Fino a quel momento il limite massimo del prestito sociale viene elevato a 60 milioni per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro ed a 30 milioni per le altre.

Bisogna ricordare infatti che il prestito sociale ha, per le cooperative, funzione analoga a quella delle obbligazioni nelle società di capitali: non a caso l'articolo 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 ha elevato dal 10 al 12,50 per cento — e cioè come per gli interessi corrisposti sulle obbligazioni — la ritenuta a titolo di imposta sugli interessi versati ai soci delle cooperative. Dal momento che le obbligazioni possono essere emesse senza alcun limite, sembra opportuno quanto meno elevare quelli attualmente in vigore per i prestiti dei soci, tenendo oltre tutto conto della svalutazione monetaria.

L'articolo 6, infine, rimuove l'ormai arcaica distinzione introdotta dall'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 tra i soci che sono operai o lavo-

ratori manuali della terra e quelli che sono elementi tecnici e amministrativi, prevedendo per questi ultimi un limite nella ammissione a socio del dodici per cento e dell'otto per cento, rispettivamente per le cooperative di lavoro e per quelle agricole.

Tale concezione è oggi evidentemente superata, per cui tale limite costituisce un vero e proprio intralcio allo sviluppo delle cooperative, costrette ad assumere gli elementi tecnici e amministrativi come lavoratori dipendenti anziché ammetterli come soci.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Definizione e attuazione
dei requisiti mutualistici).*

1. Allo scopo di realizzare i principi della mutualità propri della cooperazione e previsti dalle leggi dello Stato per utilizzare i benefici fiscali o di altra natura, le associazioni nazionali cooperative, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono costituire, con gestioni separate, « Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo di società cooperative ».

2. Le cooperative e loro consorzi sono tenuti a destinare annualmente una quota degli utili di bilancio non inferiore al 5 per cento ai Fondi di cui al comma 1. In caso di cooperative o consorzi che non aderiscono ad una delle predette associazioni o aderiscano ad associazione che non ha proceduto alla costituzione del Fondo, tale quota va corrisposta al Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (FONCOOPER), istituito dalla legge 27 febbraio 1985, n. 49.

3. Le erogazioni effettuate a favore dei Fondi, sotto qualsiasi forma, dai soggetti indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da qualsiasi imposta o tassa e sono deducibili ai fini fiscali per un ammontare complessivo non superiore al 5 per cento del reddito dichiarato annualmente.

4. Gli enti cooperativi i cui statuti prevedevano, prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'osservanza dei requisiti mutualistici fissati dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,

n. 1577, come modificato dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302, e la destinazione degli utili residui a fini mutualistici in conformità dell'articolo 2536 del codice civile, non decadono dai benefici fiscali e di altra natura previsti dalle leggi dello Stato.

ART. 2.

(Destinazione degli utili).

1. Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questa destinata almeno la quinta parte degli utili netti annuali.

2. Una quota di utili, nella misura almeno del 5 per cento, deve essere destinata ai Fondi di cui al comma 1 dell'articolo 1.

3. La distribuzione della parte residua degli utili viene effettuata con delibera dell'assemblea dei soci, che dovrà comunque destinare a riserva legale indivisibile una quota pari al 25 per cento degli utili stessi.

4. Gli utili distribuiti tra i soci debbono essere destinati, nella misura del 50 per cento, ad aumento gratuito delle quote di partecipazione, anche oltre i limiti vigenti. La quota di utili così destinata non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

5. Nei casi di esclusione o di recesso per sopravvenuta impossibilità del socio a partecipare alla realizzazione dell'oggetto sociale, nonché di scioglimento di cui all'articolo 2448, n. 2), del codice civile, il rimborso del capitale, fino alla concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento della quota di partecipazione ai sensi del comma precedente, è tassabile nei confronti dei soli soci nel periodo di imposta in cui le somme sono pagate, ai sensi dell'articolo 20, comma settimo, della legge 7 giugno 1974, n. 216.

6. L'articolo 2536 del codice civile è abrogato.

ART. 3.

(Capitale sociale).

1. Il valore minimo di ciascuna quota sociale è fissato in lire centomila.

ART. 4.

(Devoluzione del patrimonio sociale).

1. La lettera *c)* del primo comma dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituita dalla seguente:

« *c)* devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai « Fondi mutualistici per la promozione di imprese cooperative », nel caso di cooperative o consorzi che aderiscano ad associazioni che non hanno proceduto alla costituzione del medesimo fondo, al FONCOOPER ».

ART. 5.

(Prestiti sociali).

1. La lettera *a)* dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

« *a)* che l'ammontare complessivo dei versamenti e delle trattenute non superi la misura fissata, in proporzione al capitale sociale ed alle riserve o al patrimonio netto o all'acquisizione di fidejussioni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di intesa con il Ministro del tesoro, sentita la Commissione centrale per le cooperative ».

2. Il decreto previsto dalla lettera *a)* dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come modificata dal comma 1 del

presente articolo, deve essere emanato a decorrere dalla scadenza del terzo anno successivo alla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Fino alla sua entrata in vigore rimangono salvi i limiti previsti dal citato articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, elevati rispettivamente a 30 e 60 milioni di lire.

ART. 6.

(Requisiti dei soci delle cooperative).

1. I limiti del dodici e dell'otto per cento, previsti rispettivamente dal terzo e sesto comma dell'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come sostituito dall'articolo 2 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, sono abrogati.